



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Prot.0000641

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n.313 recante disciplina in materia di apicoltura;

VISTO l'art. 11 della citata legge 313/04, con il quale si definisce la copertura finanziaria, necessaria per lo svolgimento delle azioni programmate, di €2.000.000 (duemilioni) per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;

VISTO il decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale è stato approvato e reso operativo il "*Documento programmatico per il settore apistico*" (DPA) di cui all'art.5, comma 1, della predetta legge n. 313/2004, nonché è stata approvata la ripartizione, tra le materie indicate allo stesso art.5, delle risorse finanziarie statali di €2.000.000, stanziata per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 e finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo documento programmatico;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di Aiuti di Stato previsti dal predetto documento programmatico;

CONSIDERATA la necessità di determinare i criteri e le modalità di concessione del contributo in relazione agli interventi di cui al predetto decreto ministeriale;

DECRETA

Art. 1 *Contributi*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal "Documento programmatico per il settore apistico" (DPA), di cui all'art. 5 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313, approvato e reso operativo con decreto ministeriale del n. 20026 del 10 gennaio 2007, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle iniziative indicate nell'allegato al presente decreto e riferite a:
 - a) assistenza tecnica ivi compresa l'attivazione di piccoli progetti pilota;
 - b) promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità;
 - c) ricerca e sviluppo;
 - d) sostegno al settore zootecnico;
 - e) investimenti nelle aziende agricole.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del:
 - a) 99 % dei costi per le attività di cui al comma 1) lett. a), b) e c), ad eccezione dell'azione di valorizzazione del miele per la quale la misura massima del contributo è limitata all'80%;
 - b) 100% dei costi inerenti la tenuta dei libri genealogici (Albo nazionale allevatori api regine) e 70% su i test di determinazione del valore genetico delle api regine per le iniziative di cui al comma 1, lett. d);
 - c) 40 % (50 % in zone svantaggiate) dei costi per gli investimenti di cui al comma 1) lett. e). Nel caso di investimenti effettuati da giovani apicoltori le percentuali sono elevate al 45% (55% in zone svantaggiate) delle spese sostenute.
3. Le azioni di cui al comma 1, lettera e), sono effettuate dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano le quali stabiliscono i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in conto capitale da parte dei produttori apistici singoli e associati.

Art. 2

Beneficiari interventi statali

1. Sono destinatari dei contributi di cui art. 1. comma 1, lettere a), b), c) e d), le Unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute, le Organizzazioni nazionali degli apicoltori, le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale, che dimostrino di possedere l'esperienza, l'efficienza e la qualità richieste per la realizzazione delle azioni, che fungono da beneficiari diretti e soggetti attuatori degli interventi. I soggetti interessati devono risultare operativi nel settore apistico in più di cinque Regioni almeno dall'anno precedente a quello per il quale la legge del 24 dicembre 2004, n. 313, ha autorizzato la spesa per l'attuazione degli interventi.
2. I soggetti interessati devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo - Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA V, Via XX Settembre n.20, 00187 Roma, entro il 60° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, uno specifico programma di attività illustrante la/le azione/i, individuate nel "*Documento programmatico per il settore apistico*", notificate alla Commissione europea, per la/e quale/i si richiede il relativo contributo. Il programma deve indicare per ciascuna azione le modalità e le articolazioni di spesa ritenute necessarie per l'attuazione delle singole iniziative. Il programma è inoltre accompagnato dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti indicati al comma 1 (atto costitutivo, consistenza associativa, ultimo bilancio consuntivo approvato, organizzazione operativa, relazione sulle attività svolte, ecc.).
3. La valutazione dei programmi, delle relative rendicontazioni e dei rapporti finali sarà effettuata da parte di apposita commissione ministeriale.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Il decreto d'approvazione del programma e di concessione del contributo indica oltre all'articolazione del programma per voci di spesa ammessa, il tasso di contributo, il termine entro cui dovranno essere realizzate le iniziative, le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese.

Art 3

Condizioni generali per la concessione dei contributi

1. I risultati derivanti dall'applicazione delle azioni previste nel "*Documento programmatico per il settore apistico*" devono, da parte dei beneficiari, essere:
 - messi a disposizione su base non discriminatoria;
 - divulgabili in pubblicazioni adeguate o pubblicati su sito internet;
 - accessibili a tutti gli interessati indipendentemente dalla loro appartenenza alle organizzazioni dei beneficiari stessi.
2. Tutti i servizi (e/o le attività), per i quali i beneficiari diretti, che fungono da soggetti attuatori delle azioni individuate nel DPA, ricevono i contributi, sono prestati a tutti gli apicoltori e/o consumatori secondo modalità non discriminatorie.
3. Per la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali (apicoltori e/o consumatori) è esclusa l'adesione obbligatoria alle organizzazioni (beneficiari diretti) che fungono da soggetti attuatori; la fruizione dei servizi da parte dei beneficiari finali è effettuata in base a criteri obiettivi e non discriminatori.
4. Non sono concessi contributi il cui importo totale triennale superi la soglia stabilita dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato (cioè saranno presi in considerazione, per ciascuna azione, tutti i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento) né a livello di Enti destinatari del finanziamento, né a livello dei singoli apicoltori, cioè di coloro che costituiscono gli effettivi beneficiari finali degli aiuti.
5. Gli aiuti non possono eccedere, per ciascuna delle azioni previste nel DPA, i tassi e/o gli importi massimi consentiti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
6. I servizi forniti si riferiscono esclusivamente alle azioni previste nel DPA e notificate alla Commissione europea.
7. I contributi concessi per lo svolgimento delle azioni individuate nel DPA non possono essere utilizzati per finanziare i normali costi di personale e le spese generali dei beneficiari diretti (prestatori di servizi), qualora i servizi siano forniti dal personale dipendente degli stessi. I contributi sono limitati ai soli costi della prestazione del servizio.
8. Sono esclusi i costi dei controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità dei prodotti e del processo produttivo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

9. Sono esclusi i servizi di consulenza, a carattere continuativo o periodico, connessi con le spese di funzionamento del beneficiario.

Art. 4 Spese ammissibili

1. Le spese ammesse per ciascuna delle azioni oggetto di finanziamento, le corrispondenti spese ammissibili, le relative percentuali di contribuzione pubblica, nonché i soggetti beneficiari, sono indicati nell'allegato al presente decreto.

Art. 5 Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it

Roma, 19 marzo 2007

IL MINISTRO

(F.to De Castro)

Azioni e relative spese ammesse a contributo nel settore apistico (art.5 legge 313/2004)

Allegato

Titolo	Azioni	Risorse disponibili per ciascun anno (€x 000)	Beneficiari e/o Soggetti attuatori	% contr.	Spese ammissibili
Azione 10.1 Promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e dei processi di tracciabilità.	1) Azioni di informazione e comunicazione, per la valorizzazione delle produzioni apistiche, la tutela della salute dei consumatori e l'educazione alimentare. Anche attraverso la realizzazione e la diffusione di prodotti cartacei e/o multimediali finalizzati a favorire la conoscenza del miele e dei prodotti apistici, delle loro qualità organolettiche e nutrizionali, che contengano indicazioni e informazioni rivolte a facilitare il consumatore nella scelta consapevole del prodotto e secondo criteri che facciano riferimento alla qualità del miele, alle diverse origini botaniche, alla provenienza territoriale, alle metodologie di produzione e lavorazione.	100	Unioni e Federazioni di apicoltori e Organizzazioni di produttori apistici, di valenza nazionale.	99%	Assistenza tecnica <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese sostenute per l'ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti divulgativi; ▪ organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni
	2) Attivazione sistemi volontari di rintracciabilità che comprendono analisi sui controlli di sicurezza e di qualità dei prodotti apistici	20	Unioni e Federazioni di apicoltori e Organizzazioni di produttori apistici di valenza nazionale	99%	Promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità" <ul style="list-style-type: none"> ▪ consulenze e/o servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione di sistemi volontari di rintracciabilità; ▪ introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo; ▪ costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle procedure di rintracciabilità e analisi sui controllo di sicurezza e di qualità
	3) Capillare campagna di prelievo e analisi dei prodotti apistici immessi in commercio nelle varie forme di commercializzazione, finalizzata alla ricerca di residui e contaminanti.	100	Unioni e Federazioni di apicoltori e Organizzazioni di produttori apistici , di valenza nazionale in collaborazione con laboratori di analisi qualificati e certificati	99%	Piccoli progetti pilota <ul style="list-style-type: none"> ▪ Costi organizzazione, coordinamento e gestione del programma di prelievi e analisi. ▪ Onorari consulenti ed esperti ▪ Costi delle analisi ▪ Realizzazione degli orientamenti e dei documenti destinati a divulgare i risultati delle analisi tra gli operatori del settore
Totale azione 10.1		220			

Titolo	Azioni	Risorse disponibili per ciascun anno (€x 000)	Beneficiari e/o Soggetti attuatori	% contr.	Spese ammissibili
Azione 10.3 Valorizzazione del miele.	1) Sostegno alle iniziative finalizzate al coordinamento di strategie per la promozione delle produzioni apistiche tipiche e di qualità	80	Comitati promotori delle iniziative finalizzate al riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità Federazioni, Unioni, Organizzazioni di produttori apistici ed Enti rappresentativi della realtà produttiva apistica nazionale, in quanto promotrici e/o coordinatori di specifiche iniziative in merito.	80%	Promozione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricerche di mercato, ideazione e progettazione, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente
Totale azione 10.3		80			
Azione 10.4 Aiuti alle forme associative di livello nazionale e promozione della stipula di accordi professionali.	1) Sostegno ai Centri di referenza per le iniziative di valenza nazionale delle associazioni degli apicoltori, delle loro federazioni e associazioni di produttori per lo sviluppo dell'assistenza tecnica agli operatori e per la progettazione, realizzazione e diffusione di pubblicazioni specializzate anche in forma telematica per il settore apistico	500	Unioni e Federazioni di apicoltori, Organizzazioni di produttori apistici di valenza nazionale	99%	Assistenza tecnica <ul style="list-style-type: none"> ▪ organizzazione e coordinamento dell'assistenza tecnica; ▪ onorari di tecnici, consulenti ed esperti; ▪ gestione e realizzazione di siti web specialistici di supporto per l'assistenza tecnica; ▪ istruzione, formazione: spese inerenti all'organizzazione e realizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti e gli eventuali costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'apicoltore o del suo collaboratore; ▪ progettazione, ricerca e realizzazione di materiale d'informazione tecnica (cartaceo e/o multimediali); ▪ altre attività destinate a divulgare nuove tecniche tra gli operatori del settore
Totale azione 10.4		500			

Titolo	Azioni	Risorse disponibili per ciascun anno (€x 000)	Beneficiari e/o Soggetti attuatori	% contr.	Spese ammissibili
Azione 10.5 Programmi di ricerca e di sperimentazione nel settore apistico	1) Elaborazione di metodiche di analisi di controllo e definizione di manuali di corretta prassi igienica di produzione. 2) Prove comparate di efficacia di prodotti e tecniche finalizzate alla lotta contro le emergenze sanitarie. 3) Studi sul rapporto tra mortalità delle api e impiego di prodotti antiparassitari ed erbicidi, sui fenomeni di incompatibilità con gli allevamenti apistici di nuove molecole e forme di lotta fitosanitaria –(anche in coordinamento con l’azione 10.7).	120	Unioni e Federazioni di apicoltori di valenza nazionale in collaborazione con Università ed Enti di ricerca	99%	Ricerca e sviluppo - costi relativi al personale impiegato esclusivamente per l'attività di ricerca; - costi di terreni , locali e materiale durevole utilizzato in modo permanente ed esclusivo (eccetto in caso di cessione su base commerciale) per la ricerca; - costi dei servizi esterni di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how,; - spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca ed alla diffusione dei risultati ; - altre spese di gestione (costi di materiale, forniture e prodotti simili) sostenute direttamente e imputabili all'attività di ricerca.
Totale azione 10.5		120			
Azione 10.7 Limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari.	1) Valutazione effetto sinergico nei confronti delle api derivante dall’impiego di prodotti antiparassitari ed erbicidi attraverso monitoraggio territoriale fenomeni d’incompatibilità con nuove molecole e forme di lotta fitosanitaria. Individuazione delle criticità e proposta di interventi correttivi. 2) Predisposizione documento specifico su linee da mettere in atto per limitare i danni alle api dai trattamenti all’agricoltura attraverso l’elaborazione di protocolli per la conoscenza dei fenomeni e delle molecole incompatibili per la sopravvivenza delle api.	50	Unioni e Federazioni di apicoltori di valenza nazionale in collaborazione con Università ed Enti di ricerca	99%	Ricerca e sviluppo - costi relativi al personale impiegato esclusivamente per l'attività di ricerca; - costi di terreni , locali e materiale durevole utilizzato in modo permanente ed esclusivo (eccetto in caso di cessione su base commerciale) per la ricerca; - costi dei servizi esterni di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how,; - spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca ed alla diffusione dei risultati ; - altre spese di gestione (costi di materiale, forniture e prodotti simili) sostenute direttamente e imputabili all'attività di ricerca.
Totale azione 10.7		50			
Azione 10.10 Incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo. 10.10	1) Interventi aggiuntivi a quelli già promossi dall’applicazione del Reg. 797/04 per l’ammodernamento delle sale smielature e dei locali per la lavorazione e il confezionamento di prodotti apistici e acquisto attrezzature e impianti.	900	Imprenditori apistici singoli o associati (tramite Regioni e Province autonome)	40-50% (fino max 45-55%)	Aiuto agli investimenti nelle aziende agricole - costruzione o miglioramento di beni immobili; - nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici; - spese generali (onorari tecnici professionisti) fino ad un massimo del 12%.
Totale azione 10.10		900			

